

# Rapporto

numero

**6572 R**

Concerne

data

8 febbraio 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

**della Commissione della legislazione  
sull'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma  
elaborata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari, per la  
modifica dell'art. 21 della Legge sul consorzio dei Comuni  
(LCCom) del 22 febbraio 2010**

**(v. messaggio 23 novembre 2011 n. 6572)**

## 1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert, Christian Vitta e da altri sette cofirmatari di tutti gli schieramenti politici è volta a modificare l'art. 21 cpv. 1 della nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010, entrata in vigore il 1° settembre 2011.

Esso recita come segue:

### Art. 21 - Elezione, eleggibilità e incompatibilità

<sup>1</sup>La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

L'articolo in questione disciplina dunque l'elezione a scrutinio segreto della Delegazione consortile e gli iniziativaisti chiedono l'abolizione dello scrutinio segreto, rendendo palese l'elezione della Delegazione consortile da parte del Consiglio consortile, e propongono la seguente modifica:

### Art. 21 - Elezione, eleggibilità e incompatibilità

<sup>1</sup>*La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.*

La procedura di elezione a scrutinio segreto della Delegazione consortile da parte del Consiglio consortile è infatti ritenuta dagli iniziativaisti complessa e inutile e non in sintonia con la nuova Legge.

Gli iniziativaisti rivelano infatti che la formulazione del cpv. 1 dell'art. 21 nella nuova LComm è stata ripresa dalla vecchia legge (art. 19 cpv. 1), la quale prevedeva che il Consiglio consortile fosse composto da un numero determinato di membri, ogni Comune in numero proporzionale alla popolazione dello stesso. I Consigli consortili potevano quindi essere composti da diversi membri per Comune.

Nella legislazione attuale però nel Consiglio consortile è presente un solo rappresentante per Comune (art. 15 LComm), dotato di un numero di voti corrispondente alla sua popolazione, e ogni Comune ha diritto ad almeno un voto (art. 16 LComm) e vota a seconda dell'istruzione municipale ricevuta (art. 16 cpv. 5 LComm). Il mantenimento del voto segreto risulta un controsenso e comporta una procedura troppo complessa e inutile.

## **2. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Il Consiglio di Stato rivela come il senso della scelta del voto a scrutinio segreto nella vecchia legge fosse stato verosimilmente quello di garantire una certa libertà nell'espressione di voto da parte dei membri del Consiglio consortile nella designazione dei membri della Delegazione, esigenza che non è scomparsa nemmeno alla luce del nuovo disposto. Tuttavia con la nuova legge il diritto di voto in Consiglio consortile è sostanzialmente mutato: ogni Comune ha un rappresentante unico con un peso nelle decisioni consortili equivalente al numero di voti che detiene, secondo quanto stabilito dallo statuto.

Detto ciò il Consiglio di Stato concorda con gli iniziativaisti sul fatto che secondo la nuova legge quindi i meccanismi per assicurare la segretezza del voto sono estremamente laboriosi. Non sarebbe per esempio possibile attribuire semplicemente a ogni scheda di voto un corrispondente numero di voti di cui ogni Comune ha diritto in funzione dello statuto, poiché nello scrutinare i voti sarebbero facilmente identificabili le preferenze di ogni singolo Comune. Il principio di segretezza sarebbe quindi crassamente violato.

Il Consiglio di Stato si esprime quindi favorevolmente nei confronti delle proposte formulate dagli iniziativaisti Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari e propone di abrogare il voto segreto nella nomina della Delegazione consortile e rendendo il voto palese.

## **3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI**

La Commissione della legislazione ha valutato attentamente quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare elaborata presentata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari e ha fatto proprie sia le riflessioni degli iniziativaisti sia quelle del Consiglio di Stato, concordando in particolare sul fatto che la composizione del Consiglio consortile secondo la nuova Legge sul consorzio dei Comuni non permette più di mantenere il voto a scrutinio segreto per l'elezione della Delegazione consortile. Lo scrutinio segreto è un controsenso e quindi da abolire per il semplice fatto che la segretezza viene a cadere dal momento in cui ogni Comune ha un rappresentante unico con un peso nelle decisioni consortili equivalente al numero di voti che detiene, secondo quanto stabilito dallo statuto.

## **4. CONCLUSIONI**

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare le conclusioni del messaggio del Consiglio di Stato n. 6572 del 23 novembre 2011, che fanno proprie le richieste dell'iniziativa parlamentare elaborata presentata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari il 26 settembre 2011.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore  
Agustoni - Beretta Piccoli L. - Caverzasio - Celio -  
Corti - Galusero - Ghisolfi - Giudici - Guerra -  
Gysin - Kandemir Bordoli - Mellini - Pedrazzini -  
Rückert - Stojanovic (con riserva) - Viscardi

Disegno di

## **LEGGE**

### **sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari;
- visto il messaggio 23 novembre 2011 n. 6572 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 febbraio 2012 n. 6572R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 è modificata come segue:

#### **Art. 21 cpv. 1**

<sup>1</sup>La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.